

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 58/97 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1996
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

- (1) considerando che, nella risoluzione del 14 novembre 1989 sul commercio interno nell'ambito del mercato interno ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione, in particolare, a migliorare i dati statistici sul commercio, rendendoli compatibili con le definizioni comunitarie e ad intensificare, per quanto necessario, la fornitura di questi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee;
- (2) considerando che, con la decisione 92/326/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un programma biennale 1992-1993 per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che questo programma comprende l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale, in particolare per il commercio e la distribuzione;
- (3) considerando che, con la direttiva 78/660/CEE ⁽⁶⁾, il Consiglio ha adottato delle misure per migliorare il coordinamento delle norme nazionali riguardanti il contenuto, la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni annuali, nonché i metodi di valutazione da utilizzare per taluni tipi di società;
- (4) considerando che nel frattempo la Comunità europea ha compiuto importanti progressi sulla via dell'integrazione; che le nuove politiche e gli orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, sociale, ambientale e dell'impresa richiedono iniziative e decisioni basate su statistiche valide; che le informa-

zioni previste nel quadro dell'attuale normativa comunitaria o negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per servire da base affidabile di lavoro della Commissione;

- (5) considerando che, con la decisione 93/379/CEE ⁽⁷⁾, il Consiglio ha adottato un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nella Comunità; che sono necessarie delle statistiche per la valutazione e l'impatto delle misure adottate al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in tale decisione, in particolare per disporre di statistiche comparabili per le imprese di tutti i settori, di statistiche sui rapporti di subfornitura esistenti tra le imprese a livello nazionale e internazionale nonché di migliori statistiche sulle piccole e medie imprese; che l'obbligo di trasmettere tali statistiche non deve comportare costi irragionevoli per le piccole e medie imprese;
- (6) considerando che nella decisione 93/464/CEE ⁽⁸⁾ il Consiglio ha adottato un programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997;
- (7) considerando che occorre disporre di statistiche sulla politica delle imprese, in particolare in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, tutela ambientale, investimenti, eco-industrie, turismo e industrie ad alta tecnologia; che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rafforzano il bisogno di dati comparabili sulla struttura dei salari, sul costo della manodopera e della formazione;
- (8) considerando che occorre disporre di fonti statistiche complete ed attendibili al fine di consentire la corretta applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 146 del 13. 6. 1995, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 236.

⁽³⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.

⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33).

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.

⁽⁸⁾ GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

- (9) considerando che la compilazione delle contabilità nazionali e regionali in base al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) richiede la creazione di fonti statistiche comparabili, complete ed attendibili;
- (10) considerando che è necessario disporre di indicatori e di conti regionali;
- (11) considerando che, per adempiere ai compiti affidate dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno, la Commissione deve disporre di informazioni esaustive, recenti, attendibili e comparabili sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;
- (12) considerando che una normalizzazione è essenziale per rispondere alle necessità comunitarie di informazioni sulla convergenza economica;
- (13) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali hanno bisogno di tali informazioni per comprendere i mercati e confrontare la loro attività e il loro rendimento con quelli dei concorrenti nel loro settore a livello regionale, nazionale e internazionale;
- (14) considerando che la creazione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati è un'azione che può essere intrapresa efficacemente solo a livello comunitario; che tali norme saranno attuate in ciascuno Stato membro sotto la responsabilità degli organi e delle istituzioni incaricati di produrre statistiche ufficiali;
- (15) considerando che il metodo migliore per accertare la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità consiste nell'elaborare statistiche conformi a principi metodologici comuni e con comuni definizioni delle caratteristiche; che solo l'elaborazione coordinata è in grado di produrre statistiche armonizzate affidabili, rapide, flessibili e con il livello di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze della Commissione e delle imprese;
- (16) considerando che l'unità di attività economica (UAE) corrisponde ad una o più suddivisioni operative dell'impresa; che, affinché l'UAE possa essere oggetto di osservazione, l'impresa deve disporre di un sistema di informazioni che consenta di fornire o di calcolare per ogni UAE quantomeno il valore della produzione, dei consumi intermedi, del costo del personale e del risultato di gestione nonché dell'occupazione e degli investimenti fissi lordi; che le UAE che sono classificate in una voce della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV 1) possono generare prodotti che non rientrano nel gruppo omogeneo che caratterizza la loro attività a causa delle attività secondarie collegate a tali UAE che non possono essere distinte partendo dai documenti contabili disponibili; che si può quindi concludere che l'impresa e l'UAE coincidono quando un'impresa si trova nell'impossibilità di fornire o calcolare le informazioni relative a tutte le variabili di cui sopra per una o più suddivisioni operative;
- (17) considerando che i dati statistici elaborati nell'ambito di un sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità e gli oneri che ne derivano devono essere comparabili tra i vari Stati membri; che è quindi necessario stabilire congiuntamente i criteri che permettano di rispettare tali esigenze;
- (18) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, tra l'altro attraverso la promozione di nuove tecnologie per la raccolta dei dati e l'elaborazione delle statistiche; che è pertanto opportuno raccogliere direttamente presso le imprese i dati necessari all'elaborazione di statistiche delle imprese, ricorrendo a metodi e a tecniche atte a garantire l'eshaustività, l'attendibilità e l'attualità, senza comportare per gli interessati, in particolare le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato ai risultati che gli utenti di tali statistiche possono ragionevolmente aspettarsi;
- (19) considerando che la firma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ha ingenerato un bisogno sostanziale di informazioni sulle dimensioni dei mercati dei firmatari dell'accordo e delle loro quote rispettive per la gestione e lo sviluppo di tale accordo;
- (20) considerando che è necessario disporre di un quadro giuridico comune alle statistiche imprenditoriali per tutte le attività e per tutti i campi, ivi compresi attività e campi per i quali non sono ancora maturate le statistiche;
- (21) considerando che le direttive 64/475/CEE⁽¹⁾ e 72/221/CEE⁽²⁾, nel loro intento di assicurare la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tenere conto dei progressi economici e tecnici verificatisi dopo la loro adozione e che è opportuno pertanto mettere fine alla loro applicazione;
- (22) considerando che, per consentire di fornire ulteriori precisazioni circa le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati, nonché al trattamento e alla trasmissione dei risultati, è opportuno conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom⁽³⁾, la competenza di adottare le misure di applicazione del presente regolamento,

(1) Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU n. L 131 del 13. 8. 1964, pag. 2193). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

(2) Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 57). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

(3) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche Comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

Articolo 2

L'elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:

- i) la struttura e l'evoluzione delle attività delle imprese;
- ii) i fattori di produzione utilizzati nonché gli altri elementi che permettano di misurare l'attività, il rendimento e la competitività delle imprese;
- iii) lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati;
- iv) la politica delle imprese;
- v) piccole e medie imprese;
- vi) le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari raggruppamenti di attività.

Articolo 3

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni C-K e M-O della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV 1).

2. Il campo di applicazione del regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità⁽¹⁾, classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'utilizzazione di unità particolari per l'elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all'articolo 2 sono raggruppate in moduli. I moduli sono definiti negli allegati.

2. In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:

- i) le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dal campo d'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- ii) la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche, desunta dall'elenco delle unità statistiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

iii) gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori elencati all'articolo 2 e i periodi di riferimento di tali caratteristiche;

iv) un elenco di statistiche da elaborare per quanto riguarda la demografia aziendale;

v) la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni;

vi) il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare;

vii) le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità;

viii) il termine per la trasmissione dei risultati dopo la fine del periodo di riferimento;

ix) la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso.

Articolo 5

Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:

- un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato 1),
- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato 2),
- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato 3),
- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato 4).

Articolo 6

1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:

- indagini obbligatorie. Le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;
- altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della prescrizione e della qualità;
- procedura di sistema nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.

3. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all'articolo 7.

4. Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.

2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all'articolo 5.

2. Per consentire l'elaborazione delle statistiche a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE REV 1, indicati nei moduli che figurano negli allegati o determinati secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee i risultati di cui all'articolo 8, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto che disciplinano il trattamento riservato delle informazioni. Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.

2. I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate ed entro un termine dalla fine del periodo di riferimento stabilito per ogni modulo di cui all'articolo 5, e che non può essere superiore a diciotto mesi. Inoltre per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine dalla fine del periodo di riferimento che è fissato per ogni modulo e non può essere superiore a dieci mesi.

Articolo 10

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo 11

Durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

2. Ad uno Stato membro che si trovi nell'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nel quadro del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, può essere accordato un periodo di transizione supplementare per l'elaborazione delle statistiche⁽¹⁾.

3. Gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dagli allegati si applicano pienamente negli Stati membri al più tardi alla fine del periodo di transizione.

Articolo 12

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, le modalità di applicazione del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici per quanto concerne la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati nonché il trattamento e la trasmissione dei risultati prendendo in considerazione il principio secondo il quale il vantaggio della misura deve essere superiore al costo che essa comporta, ed a condizione che essa non richieda, per la sua attuazione né da parte degli Stati membri né da parte delle imprese, risorse supplementari rilevanti rispetto a quelle previste nelle disposizioni iniziali del presente regolamento, in particolare:

- i) l'aggiornamento degli elenchi delle caratteristiche, delle statistiche sulla demografia aziendale e dei risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite né un onere imposto alle unità sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 9);
- ii) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 4);
- iii) la definizione delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo 4);
- iv) la definizione del periodo di riferimento (articolo 4);
- v) il primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati preliminari (articolo 9);
- vi) criteri di valutazione della qualità (articolo 7);
- vii) la disaggregazione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 8);
- viii) le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo 9);

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 1.

- ix) l'aggiornamento dei periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 9);
- x) il periodo di transizione e le deroghe concesse alle disposizioni del presente regolamento durante tale periodo (articolo 11).

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commis-

sione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dal momento in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. La Commissione, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull'onere che grava sulle imprese.
2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.

Articolo 15

Le direttive del Consiglio 64/475/CEE e 72/221/CEE cessano di applicarsi una volta trasmessi tutti i dati per l'anno di riferimento 1994.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO 1

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del regolamento e, in particolare, all'analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.

Sezione 3

Campo d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per le attività elencate alla sezione 9.
2. Per le attività elencate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche.
2. La Commissione conformemente alla procedura fissata all'articolo 13 del regolamento, stabilisce le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione J della NACE REV 1 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5.
3. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	Numero di imprese	
11 21 0	Numero di unità locali	

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
12 14 0	Valore aggiunto ai prezzi di base	
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
13 31 0	Costi del personale	
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi	Trasmissione facoltativa
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	
16 13 0	Numero di dipendenti	

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	Retribuzioni	Facoltativo
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

6. Per le caratteristiche elencate nella sezione 10 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 1995.

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica di cui alla sezione 4, punto 4 gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

1. I risultati sono disaggregati secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 9.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo delle sezioni C-G della NACE REV 1 e secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9 per le altre sezioni.
3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
2. Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

12 11 0 (Fatturato)

16 11 0 (Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 salvo che per le sezioni H, I, J, K della NACE REV 1 per le quali sono disaggregati secondo i raggruppamenti previsti nella sezione 9.

Sezione 9

Raggruppamenti di attività

I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE REV 1.

SEZIONI C, D, E e F

Estrazione di minerali; attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda; costruzioni.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

SEZIONE G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

SEZIONE H

Alberghi e ristoranti

- 55.1 + 55.2 «Alberghi» + «Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni»
55.3 + 55.4 + 55.5 «Ristoranti» + «Bar» + «Mense e fornitura di pasti preparati»

SEZIONE I

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

- 60.1 Trasporti ferroviari
60.21 + 60.22 + 60.23 «Altri trasporti terrestri» escluso i «Trasporto di merci su strada»
60.24 Trasporto di merci su strada
60.3 Trasporti mediante condotte
61.1 Trasporti marittimi e costieri
61.2 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
62 Trasporti aerei
63.1 + 63.2 + 63.4 «Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti» escluse le «Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.»
63.3 «Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.»
64.11 Attività delle poste nazionali
64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali
64.2 Telecomunicazioni

SEZIONE J

Intermediazione monetaria e finanziaria

- 65.11 Attività della Banche centrali
65.12 Altre intermediazioni monetarie
66.01 Assicurazioni sulla vita
66.03 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

SEZIONE K

Attività immobiliari, noleggio e altre attività a servizio delle imprese

- 70 Attività immobiliari
71.1 + 71.2 «Noleggio di autovetture» + «Noleggio di altri mezzi di trasporto»
71.3 Noleggio di altri macchinari e attrezzature
71.4 Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.
72 Informatica e attività connesse
73 Ricerca e sviluppo
74.11 + 74.12 +
74.14 + 74.15 «Attività degli studi legali e notarili» + «Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale» + «Consulenza amministrativo-gestionale» + «Attività di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative)»
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.2 + 74.3 «Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche» + «Collaudi ed analisi tecniche»
74.4 Pubblicità
74.5 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.6 Servizi di investigazione e vigilanza
74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione
74.8 Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriali n.c.a.

Sezione 10

Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità classificate nel gruppo 652, nella classe 6602, nella divisione 67 o nelle sezioni M-O della NACE REV 1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali attività una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali attività, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.
2. Per le attività elencate nella sezione 9 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta una serie di studi pilota per tali caratteristiche che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere derivante per le imprese.

3. Per le sezioni G-K della NACE REV 1 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per disaggregare i risultati secondo il criterio dell'esistenza o no di un controllo maggioritario da parte di un'impresa non residente conformemente alle definizioni del GATS. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tale disaggregazione un programma di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per la disaggregazione, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.
4. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per le attività caratteristiche e disaggregazioni elencate ai punti 1, 2 e 3 e sottopone nel contempo di aggiungere alcune o tutte queste attività, caratteristiche e disaggregazioni, o alcune di esse, negli elenchi di cui alle sezioni 4, 7 e 9.

Sezione 11

Periodo di transizione

Ai fini del modulo comune definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

*ALLEGATO 2***MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE***Sezione 1***Obiettivi**

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.

*Sezione 2***Settori**

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2 punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività industriali,
- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

*Sezione 3***Campo d'applicazione**

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni C, D e E della NACE REV 1. Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (C), attività manifatturiere (D) e produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni C, D ed E.

*Sezione 4***Caratteristiche**

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	
11 31 0	Numero di unità di attività economica	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	<i>Fatturato</i>	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi di base</i>	<i>Trasmissione facoltativa</i>
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 12 0	<i>Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto</i>	
13 13 1	Pagamenti per lavoratori di agenzie	
13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e per locazione/acquisto	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
16 13 2	Numero di apprendisti	
16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
18 12 0	Fatturato delle attività industriali	
18 11 0	Fatturato dell'attività principale a livello a 4 cifre della NACE REV.1	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)	
20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	Sezione E esclusa
21 11 0	Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe» ^(*))	
22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros ^(*)	
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S ^(*)	

(*) Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni da C a E della nomenclatura NACE REV 1 rappresentano di norma in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle variabili 21 11 0, 22 11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento.

Se la politica della Comunità lo richiede la Commissione può, in conformità della procedura prevista dall'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati.

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 5	Numero di lavoratori a domicilio	Divisioni 17/18/19/21/22/25/28/ 31/32/36
20 21 0	Acquisti carbon fossile (valore)	Sezione E esclusa
20 22 0	Acquisti di coke (valore)	Sezione E esclusa
20 23 0	Acquisti di agglomerati di carbone (valore)	Sezione E esclusa
20 24 0	Acquisti di gasolio (valore)	Sezione E esclusa
20 25 0	Acquisti di olio combustibile denso (valore)	Sezione E esclusa
20 26 0	Acquisti di altri prodotti petroliferi (valore)	Sezione E esclusa
20 27 0	Acquisti di gas naturale (valore)	Sezione E esclusa
20 28 0	Acquisti di gas derivato (valore)	Sezione E esclusa
20 29 0	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Sezione E esclusa
20 30 0	Acquisti di calore (valore)	Sezione E esclusa
20 31 0	Acquisti di elettricità (valore)	Sezione E esclusa
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

*Sezione 5***Primo anno di riferimento**

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:

Anno civile 1997:	Codici	20 21 0 - 20 31 0 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2
Anno civile 1999:	Codici	23 11 0
Anno civile 2000:	Codici	16 13 5.

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni.

*Sezione 6***Relazione sulla qualità delle statistiche**

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

*Sezione 7***Elaborazione dei risultati**

1. I risultati sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.
3. Alcuni risultati sono altresì disaggregati a livello di settore pubblico e settore privato e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.
4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.
5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati simultaneamente al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).
6. I risultati per la caratteristica 21 11 0 riguardante gli investimenti per la tutela ambientale, sono elaborati per i seguenti raggruppamenti della NACE REV 1:

Sezione C

Sottosezione DA

Sottosezioni DB+DC

Sottosezione DD

Sottosezione DE

Sottosezione DF

Sottosezioni DG+DH

Sottosezione DI

Divisione 27

Divisione 28

Sottosezioni DK+DL+DM+DN

Divisione 40

Divisione 41

*Sezione 8***Trasmissione dei risultati**

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:

- Codici: 11 11 0 (Numero di imprese)
12 11 0 (Fatturato)
12 12 0 (Valore della produzione)
13 11 0 (Acquisti complessivi di beni e servizi)
13 32 0 (Retribuzioni)
15 11 0 (Investimenti lordi in beni materiali)
16 11 0 (Numero di persone occupate).

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 43 0	Spese di marketing	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
21 12 0	Investimenti in attrezzature e impianti collegati alle tecnologie pulite («tecnologia integrata»)	
21 14 0	Spese correnti complessive per la tutela ambientale	
23 12 0	Reddito da subfornitura	

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO 3

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii) e vi) del presente regolamento e, in particolare:

- alla struttura del commercio e alla sua evoluzione,
- all'attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita.

Sezione 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE REV 1. Tale sezione comprende le attività commerciali, le riparazioni di autoveicoli e di beni per la casa. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.
2. Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE REV 1 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell'1 % del totale della Comunità, l'informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell'allegato 1 può non essere raccolta ai fini del presente regolamento.
3. Se necessario per esigenze politiche della Comunità la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, può chiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati demografici	
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	

3. Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati contabili	
12 11 0	<i>Fatturato</i>	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi base</i>	Facoltativo
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 12 0	<i>Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto</i>	
13 21 0	Variazione delle scorte di beni e servizi	
13 21 1	Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
13 31 0	<i>Costi del personale</i>	
13 32 0	Retribuzioni	
	Dati relativi al conto capitale	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni non fabbricati	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi della costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
	Ripartizione del fatturato per tipo di attività	
18 10 0	Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali	
18 13 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita	
18 14 0	Fatturato delle attività degli intermediari (agenti)	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Informazioni sui costi di esercizio diversi dai costi del personale	
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	Facoltativo
13 42 0	Costi di vendita	Facoltativo
13 43 0	Altri costi di esercizio	Facoltativo

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	Unicamente divisione 52
17 32 0	Numero di negozi al dettaglio	
17 33 0	Categoria dell'area di vendita per i negozi al dettaglio impegnati nel commercio al dettaglio	
17 34 0	Numero di bancarelle e/o chioschi di mercato a posteggio fisso	
	Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto	
18 21 0	Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G del CPA)	
	Informazioni sui tipi di fornitori e sui tipi di clienti	
	Quota percentuale del fatturato per tipo di cliente, in particolare:	Unicamente divisione 51
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	Facoltativo
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	Facoltativo
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	Facoltativo
	Quota percentuale degli acquisti per tipo di fornitore, in particolare:	Unicamente divisione 52
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	Facoltativo
25 21 2	Produttori	Facoltativo

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	<i>Facoltativo</i>
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	

6. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati contabili	
12 11 0	Fatturato	Unicamente divisioni 50 e 52
	Informazioni sui punti di vendita	
17 33 1	Superficie di vendita	Unicamente divisione 52

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

*Sezione 5***Primo anno di riferimento**

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divisioni della NACE REV 1 per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:

Divisione 52:	1997
Divisione 51:	1998
Statistiche regionali:	1999
Divisione 50:	2000

2. La frequenza pluriennale è di cinque anni.

*Sezione 6***Relazione sulla qualità delle statistiche**

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

*Sezione 7***Elaborazione dei risultati**

1. Per permettere l'elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale disaggregati secondo le classi della NACE REV 1.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE REV 1.
3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).
4. Il campo d'applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE REV 1, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95 % del campo d'applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell'occupazione disponibili nel registro delle imprese.

*Sezione 8***Trasmissione dei risultati**

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
2. Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

12 11 0 (Fatturato)

16 11 0 (Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	
13 42 0	Costi di vendita	
13 43 0	Altri costi di esercizio	
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali
15 41 0	Acquisti di immobilizzazioni immateriali	
17 11 0	Numero di imprese che hanno un accordo di associazione o cooperazione con altre imprese	
17 31 0	Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	Unicamente divisione 52
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	
25 21 2	Produttori	

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e raccomanda nel contempo di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO 4

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività relative alla costruzione,
- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

Sezione 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le imprese e le attività di cui alla sezione F della NACE REV 1. Le statistiche delle imprese riguardano la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F.
2. Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della nomenclatura NACE REV 1 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell'allegato 1 possono non essere raccolte ai fini del regolamento.
3. Se la politica della Comunità lo richiede la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al paragrafo 2.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	<i>Fatturato</i>	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	Gruppi 451 e 452 — facoltativo
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi di base</i>	<i>Facoltativo</i>
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 12 0	<i>Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto</i>	Gruppi 451 e 452 — facoltativo
13 13 1	Pagamenti per lavoratori di agenzie	
13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	<i>Vendite di beni di investimento materiali</i>	
15 31 0	<i>Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario</i>	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
18 11 0	Fatturato dell'attività principale al livello con codice numerico a 4 cifre della NACE REV 1	
18 12 1	Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione	
18 12 2	Fatturato della costruzione	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)	
18 31 0	Fatturato dell'edilizia	Unicamente gruppi 451 e 452
18 32 0	Fatturato dell'ingegneria civile	Unicamente gruppi 451 e 452
20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	
22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros	
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S	

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	Facoltativo
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
16 13 2	Numero di apprendisti	

Codice	Descrizione	Osservazioni
20 21 0	Acquisti carbon fossile (valore)	Facoltativo
20 22 0	Acquisti di coke (valore)	Facoltativo
20 23 0	Acquisti di agglomerati di carbone (valore)	Facoltativo
20 24 0	Acquisti di gasolio (valore)	Facoltativo
20 25 0	Acquisti di olio combustibile denso (valore)	Facoltativo
20 26 0	Acquisti di altri prodotti petroliferi (valore)	Facoltativo
20 27 0	Acquisti di gas naturale (valore)	Facoltativo
20 28 0	Acquisti di gas derivato (valore)	Facoltativo
20 29 0	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Facoltativo
20 30 0	Acquisti di calore (valore)	Facoltativo
20 31 0	Acquisti di elettricità (valore)	Facoltativo
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	
23 12 0	Reddito da subfornitura	

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	<i>Facoltativo</i>
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5

Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.

Anno civile 1997:	Codici	20 21 0 - 20 31 0 15 42 0 e 15 44 1 e 15 44 2
Anno civile 1998:	Codici	16 13 1 e 16 13 2
Anno civile 1999:	Codici	23 11 0 e 23 12 0.

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni.

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione prevista all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.
I risultati relativi alle caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.
I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.
3. Alcuni risultati sono altresì disaggregati a livello di settore pubblico e settore privato e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.
4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.
5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codici	11 11 0	(Numero di imprese)
	12 11 0	(Fatturato)
	12 12 0	(Valore della produzione)
	13 11 0	(Acquisti complessivi di beni e servizi)
	13 32 0	(Retribuzioni)
	15 11 0	(Investimenti lordi in beni materiali)
	16 11 0	(Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NAVE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	<i>Eccedenza finanziaria</i>	<i>Unicamente persone giuridiche</i>
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	<i>Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi</i>	
14 12 0	<i>Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi</i>	
14 21 0	<i>Acquisti intracomunitari di beni e servizi</i>	
14 22 0	<i>Importazioni estracomunitarie di beni e servizi</i>	
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 43 0	Spese di marketing	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.
